

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- che in attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 140-8349 del 14/10/86, e delle successive varianti, i Sigg. DURANDO Osvaldo, PALESI Marta, TOSELLO Giulia, CHIAPALE Fulvio, DUTTO Elsa, CRAVERO Piero, CRAVERO Carlo, ROTONDI Valeria, TASSO Pierpaolo, GRASSO Silvia, GIRAUDO Modesto e la Società "VALENTINA 95" s.r.l., hanno prodotto, ai sensi dell'art. 43 della vigente Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, una proposta di Variante al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) di libera iniziativa già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 30.9.99;
- che l'intervento avviene su appezzamenti di terreno in località Madonna dell'Olmo, in zona urbanistica che il vigente Piano Regolatore Generale classifica come "R2H - Insediamenti residenziali edificati di completamento e ristrutturazione - area di Madonna dell'Olmo", compresa fra Via Torre Allera ed il Piano di Zona "R4MO";
- che in data 29.01.2002, con Deliberazione Consiliare n. 12, è stato adottato il progetto preliminare del nuovo P.R.G.C., e che lo S.U.E. è attuabile e conforme alle disposizioni dell'art. 54.03 delle Norme di Attuazione dello stesso;
- che la variante richiesta consiste nella modifica della perimetrazione dello strumento urbanistico esecutivo originario, al fine di inglobare alcune proprietà private limitrofe interessate a partecipare al P.E.C., con incremento della superficie fondiaria totale e quindi della volumetria complessiva dell'intervento, la quale viene ridistribuita all'interno dei tre comparti edificabili previsti;
- che detta modifica non incide sulle aree destinate a viabilità pubblica, peraltro già cedute all'Amministrazione Comunale con la stipula dell'atto di convenzione a rogito del Segretario del Comune di Cuneo Dr. P. Pandiani Rep. n. 10818 del 6.12.2002, né sugli impegni assunti in merito alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a parziale scomputo dei relativi oneri concessori;
- che il progetto prevede la realizzazione di n. 6 edifici destinati a residenze private, per un volume complessivo pari a mc. 13.782;
- che gli elaborati di progetto e la bozza di convenzione sono stati redatti in conformità alle deliberazioni di Consiglio Comunale nonché alle prescrizioni della Legge Regionale n. 56/77, artt. 39, 43 e 45 e del vigente Regolamento Edilizio;
- che la proposta di P.E.C. è stata presentata in data 4.8.2003 prot. n. 41294 ed integrata in data 13.10.2003 prot. n. 52747; è stata esaminata dalla Seconda Commissione Consiliare Permanente in data 18.12.2003 e accolto favorevolmente con Decreto del Sindaco n. 2 del 5.1.2004;
- che detto strumento urbanistico esecutivo, ai sensi dell'art. 43 della citata legge Regionale, è stato depositato all'albo pretorio a decorrere dal 13.1.2004 per la durata di 15 giorni consecutivi, per la necessaria pubblicazione ed informazione del fatto ai cittadini, senza che siano state prodotte osservazioni ed opposizioni;

Rilevata la necessità di provvedere all'approvazione del P.E.C. sopraindicato e relativi allegati tecnici, nonché della bozza di convenzione da stipularsi tra la Civica Amministrazione ed i signori richiedenti;

Esaminato il Piano Esecutivo Convenzionato e relativi allegati descritti in narrativa;

Vista la Legge Regionale n. 56/77 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Piano Regolatore Generale Comunale vigente;

Visto il Progetto Preliminare del Nuovo P.R.G.;

Visto l'art. 42 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

| | |
|---|--|
| Presenti in aula | n. 34 |
| Non partecipano alla votazione | n. 5 Cappellino Davide, Dalmasso Emilio, Galfrè Livio, Lauria Giuseppe e Giordano Angelo |
| Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico) | n. 29 |
| Astenuti | n. 0 |
| Votanti | n. 29 |
| Voti favorevoli | n. 29 |
| Voti contrari | n. 0 |

DELIBERA

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera "c" della Legge Regionale n. 56/77, la modifica alla perimetrazione dell'ambito di P.E.C. della zona classificata nel vigente P.R.G. R2H - Madonna dell'Olmo, così come indicato nella tavola 4f - Assetto Generale - in scala 1:2.000 del vigente P.R.G., allegata al presente progetto con elaborato 0, a firma dell'Arch. Giovanni Previgliano - Dirigente del Settore Programmazione del Territorio;
- 2) Di approvare la Variante al Piano Esecutivo Convenzionato descritto in premessa, corredato dagli elaborati tecnici di progetto a firma dell'Arch. Umberto FINO e del Geom. Antonio ASSELLE, per l'utilizzazione edilizia ed urbanistica dei terreni in località Madonna dell'Olmo di proprietà dei signori DURANDO Osvaldo, PALESI Marta, TOSELLO Giulia, CHIAPALE Fulvio, DUTTO Elsa, CRAVERO Piero, CRAVERO Carlo, ROTONDI Valeria, TASSO Pierpaolo, GRASSO Silvia, GIRAUDO Modesto e della Società "VALENTINA 95"

s.r.l., compresi nella zona di Piano Regolatore Generale classificata come “R2H - Insediamenti residenziali edificati di completamento e ristrutturazione - area di Madonna dell’Olmo” e conformemente alle disposizioni dell’art. 54.03 delle Norme di Attuazione contenute nel Progetto Preliminare del Nuovo P.R.G., adottato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 29.01.2002;

- 3) Di approvare la modifica agli articoli dello schema di convenzione edilizia da stipularsi tra la Civica Amministrazione ed i signori proponenti sopracitati, ai sensi dell’art. 43 della sopracitata Legge Urbanistica Regionale, nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che lo schema di convenzione suddetto, parte integrante, con tutte le sue prescrizioni ed impegni, della presente delibera, deve intendersi di massima e pertanto l’ufficiale rogante potrà apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti;
- 5) Di dare atto che la convenzione urbanistico - edilizia dovrà essere stipulata entro e non oltre sei mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione. Trascorso detto periodo senza la suddetta stipula, l’Amministrazione si riserva di assumere eventuali altri provvedimenti in merito;
- 6) Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione del Territorio di provvedere all’emanazione dei provvedimenti di competenza, necessari ed integrativi, al fine della stipula della presente convenzione;
- 7) Di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore Direttivo del Settore Programmazione del Territorio Geom. Luciano Claudio;

-----oOo-----

Preso atto che, aperta la discussione sull’argomento si svolgono i seguenti interventi:

" O M I S S I S "